

## **RICORSO IN OPPOSIZIONE SAN DONA' – Giocatore RORATO Jean Marcelin**

### **Il Giudice Sportivo,**

Visto il ricorso in opposizione ex art. 80 Regolamento di Giustizia, presentato dalla Soc. Amatori Rugby San Donà SSD A.R.L., avverso la sanzione di due mesi di squalifica (infrazione 26/1 lettera s – *Spear Tackle*) inflitta al tesserato Jean Marcelin RORATO nella riunione del 9 dicembre 2010 - Comunicato U20/9/GS, lo dichiara ammissibile.

L'opponente chiede in via preliminare che il GS voglia accertare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato per l'omessa indicazione delle motivazioni di cui al referto, annullando il provvedimento monitorio impugnato.

Nel merito, in via principale, l'Amatori Rugby San Donà chiede l'annullamento e/o la revoca della sanzione impugnata per non aver commesso il tesserato l'illecito di cui all'art. 26/1 lettera S). In via subordinata, invece, l'opponente chiede applicarsi la sanzione ritenuta di giustizia e, comunque, nei minimi edittali, portando la sanzione a due settimane di squalifica.

L'opponente a sostegno delle proprie richieste deduce, nel primo motivo di gravame, che il provvedimento impugnato risulta carente di motivazione poiché limitandosi a richiamare le norme pretesamente violate e l'entità della sanzione applicata non consente al tesserato di valutare se la sanzione sia stata irrogata dal Gs in misura congrua rispetto alle indicazioni fornite dal referto arbitrale.

In merito all'asserita nullità della squalifica irrogata al Sig. RORATO, nella parte in cui il GS non riporta il contenuto del referto arbitrale, nel rigettare tale eccezione, si precisa che l'art. 53 del Regolamento di Giustizia prevede un obbligo di motivazione solo per i provvedimenti aventi natura decisoria.

La sanzione adottata in sede di omologazione, al contrario, riguarda un illecito tecnico. In questi casi il GS esamina il referto arbitrale e commina la sanzione, *inaudita altera parte*, facendo uso del potere discrezionale previsto dall'art. 13 del Reg. di Giustizia; per le comunicazioni dei provvedimenti derivanti da illecito tecnico è sufficiente il richiamo e l'indicazione degli elementi che possano consentire l'individuazione del tesserato, l'infrazione contestata, il provvedimento adottato dal direttore di gara e la sanzione comminata.

Tutte circostanze riportate nella notificazione effettuata a mezzo telegramma del 9 dicembre e, comunque, riportate nel comunicato U20/9/GS.

Con il secondo motivo di gravame l'opponente deduce che il proprio tesserato non abbia effettuato la tipologia di placcaggio per il quale è stato sanzionato con il cartellino rosso, poiché si sarebbe trattato di un placcaggio senza che l'avversario venisse sollevato e poi forzato a terra o lasciato cadere dall'alto senza riguardo alla sua sicurezza, ma al più si sarebbe trattato di un placcaggio pericoloso con sollevamento per il quale le direttive arbitrali prevedono come sanzione un calcio di punizione o al massimo un cartellino giallo.

A sostegno di tale tesi l'opponente deduce che la prova video allegata e richiesta non possa trovare spazio per il divieto imposto dall'art. 77 Regolamento di Giustizia, ma, al contempo, descrive, nella narrativa di pagina 3 e 4 l'azione incriminata, allegando copia del *Memorandum arbitrale* frutto dei lavori Nevegal/Belluno del 15-18 luglio 2010.

In detto *Memorandum arbitrale* ci sarebbe la prova che il direttore di gara, il sig. Andrea PRETORIANI, avrebbe commesso un grossolano errore poiché l'azione del placcaggio non doveva essere valutata come descritto nei casi 1 o 2, ma doveva rientrare nell'ipotesi di cui al caso 3 del *memorandum arbitrale*.

In estrema sintesi l'opponente ritiene che il giocatore del Firenze abbia toccato terra prima con il braccio, successivamente con un fianco e poi con il gluteo e non con la testa, situazione questa che escluderebbe l'applicabilità della direttiva impartita ai direttori di gara per gli atti di violenza sanzionabili con il cartellino rosso.

L'opposizione nel merito non è tuttavia meritevole di accoglimento.

La prova video invocata, anche nelle richieste istruttorie, non può essere accolta, per le motivazioni che la stessa opponente riporta nel proprio atto.

L'art. 77 Reg. di Giustizia prevede la facoltà per gli organi di Giustizia di visionare e utilizzare filmati video, tra le varie fattispecie, solo qualora i fatti violenti, volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, **non siano rilevati dal direttore di gara.**

In questo caso il direttore di gara ha adottato il provvedimento di espulsione con il cartellino rosso, dimostrando con ciò di aver visto il fallo e di averlo ritenuto sanzionabile con il massimo provvedimento arbitrale che poteva comminare: l'espulsione definitiva dal terreno di gioco.

Il GS ha trovato particolarmente interessante la tesi dell'opponente quando cerca di contestare il provvedimento del direttore di gara di espellere il proprio tesserato, richiamando una normativa arbitrale che tuttavia dovrebbe essere riportata nel giusto contesto, **quello arbitrale appunto.**

**Segue**

Seque "Opposizione Rugby San Donà"

Il direttore di gara, il sig. Andrea PRETORIANI nel modello C del rapporto descrive "...il giocatore Rorato Marcelin ha effettuato uno "spear tackle" ad un avversario, sollevandolo da terra e facendolo cadere impattando il terreno con il collo.....".

Sentito telefonicamente in un apposita convocazione il sig. Andrea PRETORIANI ha ulteriormente puntualizzato *".....confermo integralmente il referto. Al momento del placcaggio ero in posizione ottimale, non ho avuto alcun dubbio su cosa sanzionare. Il giocatore del San Donà è entrato in contatto frontale con il giocatore del Firenze, lo ha sollevato per effettuare un placcaggio tipo spear tackle portando le gambe sopra la linea delle spalle e lo ha spinto verso terra. Il giocatore del Firenze è atterrato a terra male con la parte alta del corpo, zona spalla/collo. Il giocatore del Firenze è rimasto a terra, è stato visto dal medico di campo che lo ha controllato e dopo le cure ha ripreso a giocare"*.

Null'altro sarebbe da aggiungere se non che l'azione è stata volontaria e che avrebbe potuto procurare ben altri e più pericolosi danni fisici al giocatore del Firenze soprattutto se in relazione alla tipologia di placcaggio effettuato. Lo *spear tackle*, infatti, è considerato un gesto violento rientrando nella tematica più generale dell'antigioco.

Il *Memorandum arbitrale* pone l'accento su una serie di situazioni nella quali il provvedimento del direttore di gara può essere gradato a seconda di come si svolge l'azione di antigioco.

In buona sostanza si vengono a delineare una serie di casi nei quali il direttore di gara può irrogare varie sanzioni dal cartellino rosso a quello giallo o al semplice richiamo, ma tale regolamentazione è del tutto estranea all'analisi che il GS deve effettuare in fase di lettura ed irrogazione di una sanzione disciplinare. E' fatto notorio che il GS possa inviare gli atti alla Procura Federale per una violazione di una norma federale da parte del direttore di gara, ma il giudizio del GS deve inevitabilmente fermarsi su situazioni inerenti alle valutazioni tecniche.

Il GS crede che contestare o annullare o cambiare la decisione di un direttore di gara che espelle dal campo un giocatore che abbia effettuato un placcaggio pericoloso credendo più opportuno un altro provvedimento (cartellino giallo o semplice richiamo), sconfini in un campo non di propria competenza, con la inevitabile conseguenza che al giudicante federale non sarà concesso di cambiare un provvedimento di natura tecnica adottato da un arbitro nel corso della propria direzione, dunque, è del tutto inammissibile la richiesta dell'opponente che va rigettata in toto.

In merito al terzo e quarto motivo di gravame, che possono essere trattati unitamente, l'opponente evidenzia una omessa o carente motivazione nella parte in cui si è ritenuto di comminare la sanzione di mesi due di squalifica, che a dire della stessa reclamante, sembra riferirsi all'applicazione al tesserato di una ipotetica aggravante non meglio descritta e comunque all'eccessività della sanzione irrogata in assenza di precedenti.

Nella narrativa della decisione è stato già richiamato l'art. 13 del Regolamento di Giustizia che legittima il Giudice Sportivo a sanzionare con potere discrezionale, tenendo conto della modalità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari dell'autore dell'illecito tecnico.

Nel comminare la sanzione il GS non ha applicato alcuna aggravante e soprattutto non ha aggravato la sanzione ignorando i precedenti del Sig. RORATO.

Il GS ha dovuto, suo malgrado, valutare la gravità della condotta del tesserato del San Donà facendo riferimento ai seguenti fattori.

A) Il placcaggio è stato definito non solo dal direttore di gara ma anche dalla stessa opponente come un placcaggio che ha visto sollevare l'avversario dal basso verso l'alto nel tipico placcaggio *spear tackle*. L'antigioco è stato intenzionale, ossia commesso deliberatamente con l'intento di sollevare l'avversario e placcarlo in maniera irregolare;

B) l'atto di antigioco è stato voluto ed il giocatore del San Donà sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva il pericolo di commettere un atto di antigioco;

C) Il placcaggio è stato pericoloso poiché ha interessato tutto il corpo del giocatore del Firenze e soprattutto la parte delle spalle e del collo.

D) Il giocatore del Firenze è risultato vulnerabile è oltremodo indifeso o quanto meno non in grado di difendersi adeguatamente;

E) L'atto di antigioco è stato portato a suo compimento.

In base a quanto sopra esposto, in relazione alla pericolosità e gravità della condotta tenuta dal Sg. RORATO, il GS ha determinato in mesi due di squalifica la sanzione da irrogare ritenendola equa in relazione al pericolo fallo di antigioco, e la stessa sanzione non è stata aggravata perché in atti è stato accertato che il sig. RORATO non aveva subito precedenti sanzioni disciplinari.

In merito alle richieste istruttorie, ed in particolare alla visione del DVD della gara, il GS richiama l'art. 77 del Regolamento di Giustizia, (prova televisiva) ed i suoi limiti di utilizzabilità, e rigetta l'istanza.

**P.Q.M.**

**Il Giudice sportivo,**

visti gli artt. 13, 14, 26/1 lettera s, 53, 77, 78, 79, 80 Reg. di Giustizia, rigetta l'opposizione presentata dalla Società Rugby San Donà SSD A.R.L., e conferma la sanzione di mesi due di squalifica comminata nella riunione del 9 dicembre 2010 al giocatore Rorato J. Marcelin (dal 6/12/2010 al 5 febbraio 2011 compresi) e dispone incamerarsi il contributo funzionale.

**Roma, 10 Gennaio 2011**

**(Avv. Marco Cordelli)**

**Il Segretario  
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo  
(Avv. Marco Cordelli)**